

QUEL CHE RESTA DI «MAFIA CAPITALE»*

Enrico Mezzetti



SOMMARIO 1. Prologo: dal fenomeno mass-mediatico alla questione tecnico-giuridica. — 2. L'ondivaga valutazione giudiziale della vicenda di «Mafia capitale». — 3. La presunta associazione «unica» di stampo mafioso. — 4. Il “nodo” della sussistenza del *metodo mafioso* nell'associazionismo criminale *anomalo*: le «piccole» mafie, le mafie «delocalizzate», le «nuove» mafie ed il caso “capitolino”. — 5. In particolare, la connessione teleologica tra reati-mezzo e reati-fine. — 6. Morale finale: da «Mafia capitale» a “Roma capitale corrotta”.

1. Prologo: dal fenomeno mass-mediatico alla questione tecnico-giuridica

Le buone regole che governano una seria e rigorosa attività scientifica in materia penale, sempre delicata e tuttavia esposta a strumentalizzazioni demagogico-politiche, insegnano che si dovrebbe sempre rifuggire dal dare adito ad istanze polemiche di sapore moraleggiante o, peggio ancora, politicamente condizionate nella valutazione dei fatti di reato: eppure la vicenda c.d. di «Mafia capitale» pare irresistibilmente attratta da questa ‘calamita’, trainata da un incessante dibattito alimentato da un imponente reflusso mediatico. Di recente, in un’invettiva¹ – non la prima per la verità – pubblicata, con toni polemici vicini al parossismo, su un quotidiano *on line* si è addirittura arrivati a parlare, al proposito, di «calunnia capitale», nella quale dal «delirio» che si era inizialmente affacciato nella ricostruzione della vicenda giudiziaria, dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza della Cassazione² che ha illustrato le ragioni per le quali, ad avviso dei giudici di legittimità, non si poteva parlare di associazione di tipo mafioso nel caso in esame, si è passati a concludere che «non era Mafia capitale, non era nemmeno mafia e basta, sembra solo miseria» e che, in tal modo, «ci siamo giocati Roma» per pochi soldi, determinando, di fatto, un irrecuperabile danno d’immagine alla capitale del Paese.

D’accordo o meno che si possa essere con tale ricostruzione, è però indubbio che la questione oggetto di queste riflessioni deve essere rimessa nella sua più giusta

* Questo studio è destinato agli *Scritti in onore di Lucio Monaco*.

¹ M. FELTRI, *Calunnia capitale*, in www.huffingtonpost.it, 13.6.2020.

² Cass. pen., sez. VI, 12.6.2020, n. 18125-20, in *Giur. pen.*, 2020, (web), 19.11.2020..

collocazione, ri assemblando i pezzi di un puzzle che ha fatto smarrire le più elementari coordinate di un'equa ricostruzione del quadro giuridico-penale che esce da tre gradi contrastanti di giudizio che hanno visto proporsi su tale fatto tesi contrapposte fra le più disparate. D'altra parte decine di pagine di capi di imputazione, più di duecento udienze, centinaia di testimoni e migliaia di utenze intercettate hanno fatto di questa complessa vicenda giudiziaria il processo mediaticamente tra i più corposi e seguiti degli ultimi anni³. Né si può tacere, anche se non è questa la sede per ripercorrerne le cadenze, la "strumentalizzazione" che in sede politica è stata fatta di questo procedimento in prossimità dell'ultima consultazione elettorale comunale, sfruttando la contiguità che due dei principali protagonisti della vicenda, uno coinvolto in passato con gli ambienti eversivi dell'estrema destra, l'altro inserito nell'ambito delle cooperative rosse per la gestione dei rifiuti, la manutenzione dei giardini e le imprese di pulizie, avevano con le precedenti amministrazioni capitoline, di segno politico opposto, per orientare l'opinione dei cittadini verso una fase di riappropriazione da parte della società civile di una etica civica tesa al rafforzamento delle istituzioni politiche⁴.

In realtà, ciò che sembra, viceversa, ben più rilevante in sede penale è dare una valutazione prettamente tecnico-giuridica della questione mettendo in rilievo alcuni punti essenziali: la tenuta strutturale della fattispecie, al netto di qualsiasi tentazione di una ricostruzione ermeneutica estensiva (se non addirittura analogica) della disposizione, sotto il profilo del metodo mafioso⁵, verificare i rapporti di connessione tra reati-mezzo e reati-fine, analizzare i rapporti di compenetrazione, se non di reciproca interferenza, tra reati associativi di tipo mafioso e delitti di corruzione e/o ipotesi di reati contro il patrimonio (in specie estorsione ed usura), come fattispecie indicanti una certa "tipicità ristretta" dei reati-scopo rispetto all'associazione che possano influire pure su alcuni aspetti applicativi delle fattispecie "di mezzo". In tal senso, può, ad esempio, il racket delle estorsioni (così come il fenomeno del riciclaggio o dell'autoriciclaggio) rappresentare uno "sbocco tipico" dell'associazionismo mafioso,

³ Per riferimenti in tal senso cfr. GRECO, *Mafia capitale: il banco di prova dell'art. 416-bis c.p.*, in www.penalecontemporaneo.it, 21.6.2019, 95.

⁴ Ulteriori spunti in tal senso, di nuovo, in M. FELTRI, *Calunnia capitale*, loco cit.

⁵ Per una valutazione di questo elemento essenziale, e centrale, della fattispecie di reato di cui all'art. 416 bis c.p., v., di recente, FORNARI, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto criminale? Di "mafia" in "mafia", fino a "Mafia Capitale"*, in www.penalecontemporaneo.it, 9.6.2016, 1 ss.; MERENDA-VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis c.p. tra teoria e diritto vivente*, in *La legislazione antimafia*, dir. da MEZZETTI-LUPÀRIA DONATI, Bologna, 2020, 40 ss.

in chiave di impresa mafiosa⁶, tale da consentire di rimodulare la stessa ipotesi strumentale alla loro commissione? In altre parole, ai fini di un vaglio rigoroso dell'adeguatezza astratta dell'associazione al compimento di un piano criminoso "mirato" il «metodo mafioso» va visto in chiave diversa? Rispetto ai fenotipi riguardanti altre tipologie di reati-fine?

Ciò che è certo è che la pronuncia della sesta sezione della Cassazione del 12 giugno 2020 costituisce di sicuro un approdo solido che mette fine ad una stagione di espansione incontrollata dell'ambito di applicazione della disposizione dell'art. 416 bis che va accolto con favore. Se non in tutte le articolazioni della motivazione che sorregge la pronuncia, quanto meno negli esiti applicativi cui essa perviene in punto di tassatività. Ed allora, è altrettanto evidente che il *Modethema* della questione è senza dubbio rappresentato da uno schietto profilo di interpretazione della legge penale.

Sotto l'angolo visuale della tassatività della norma penale.

In particolare, l'ipotesi di lavoro che si delinea è quella di un sostanziale "svuotamento della tipicità per sottrazione o ridimensionamento" (di elementi strutturali), attuata mediante un processo di smaccata semplificazione probatoria.

E su questo punto la sentenza citata fa chiarezza, anche in mancanza di un'adeguata opera nomofilattica cui le Sezioni unite avrebbero potuto fornire un utile contributo in termini di precisazione di un netto principio di diritto cui vincolare le future pronunce dei giudici di legittimità⁷.

⁶ Sul punto v. MEZZETTI, *L'impresa mafiosa*, in *La legislazione antimafia*, cit., 204 ss.

⁷ Il Primo Presidente della Corte di Cassazione, pur investito della questione di disporre un intervento delle Sezioni unite per dirimere la controversia circa l'asserita applicabilità della disposizione dell'art. 416 bis c.p. al fenomeno criminale delle c.d. «mafie del nord», con un provvedimento del 28.5.2015 non ha ravvisato un contrasto giurisprudenziale tale da doversi sciogliere esclusivamente mediante un pronunciamento del massimo consesso della giurisprudenza di legittimità, avendo motivato il proprio convincimento sulla scorta della considerazione secondo la quale vi sarebbe una sostanziale convergenza di tutti gli orientamenti giurisprudenziali verso l'affermazione del principio di diritto per cui «l'integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare, per il sol fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione, non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti». Affermazione che, a prescindere dalla bontà del suo contenuto sostanziale, che sembrerebbe già anticipare l'espressione di un principio di diritto adeguato e da sviluppare ulteriormente, dà per assodato quel che invece andava dimostrato e cioè proprio il superamento della diatriba giurisprudenziale sul punto. Probabilmente un'occasione persa per affermare, ai più elevati livelli nomofilattici, quanto più sopra riportato, di cui si è fatta carico la sesta sezione. Per una serie di considerazioni ulteriori sul punto cfr. DELLA RAGIONE, *"Mafia capitale" e "mafia corrotta": la parola definitiva della Suprema Corte nel processo di stabilizzazione giurisprudenziale dell'associazione di tipo mafioso*, in *Leg. pen.*, 21.10.2020, fasc. web., 9. Se è pur vero che la pronuncia della Cassazione in commento ha messo un punto definitivo

Ora, per mettere fine ad una giurisprudenza «creativa» che ha alimentato una «deriva estensiva» della fattispecie di associazione mafiosa come delitto a «geometria variabile»⁸ sul versante di una interpretazione “liquida” del metodo mafioso, la Cassazione, annullando senza rinvio⁹ la decisione della Corte d’Appello di Roma del 2018¹⁰, emessa a seguito di gravame sia da parte della Procura di Roma che da parte della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma, per inesistenza di prove di una associazione mafiosa nella vicenda di “Mafia capitale”, pur della diversa e limitata consistenza ritenuta dalla Corte d’Appello, e dell’annullamento consequenziale della decisione impugnata anche in relazione all’applicazione dell’aggravante della agevolazione mafiosa di cui all’art. 416 bis.1 c.p. e dell’aggravante di cui agli artt. 629 e 628, co. 3, n. 3, c. p., che presuppongono l’effettiva esistenza dell’associazione stessa, impregiudicata la questione circa l’aggravante del metodo mafioso ai sensi dell’art. 416 bis.1 c.p. per i reati di estorsione, ha tenuto ferma la decisione di primo grado¹¹ quanto all’esistenza di due associazioni per delinquere “semplici”, non essendovi motivi di

sulla controversa applicazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso ad una particolare casistica concernente le «mafie autoctone», di cui «Mafia capitale» rappresenta l’emblema, è però altrettanto vero che la questione di diritto ad esso sottesa relativa alla capacità massima di espansione applicativa della disposizione dell’art. 416 bis potrebbe invece non aver avuto affatto una parola definitiva proprio per il mancato intervento delle Sezioni unite. Ciò che potrebbe in futuro riproporre il problema sotto altri profili. Si esprimono, allo stesso modo, per la necessità di un intervento delle Sezioni unite, quantomeno per chiarire la portata semantica complessiva del «metodo mafioso» all’interno della fattispecie dell’art. 416 bis, VISCONTI- MERENDA, *Metodo mafioso e partecipazione associativa*, cit., 69.

⁸ POMANTI, *Alle “origini” della fattispecie. Brevi note sull’art. 416 bis c.p. (nota alla sentenza Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2019, dep. 12 giugno 2020, n. 18125)*, in *Diritto di difesa, Riv. unione camere penali italiane*, 4.9.2020, web., 1 ss.

⁹ La Cassazione chiarisce sul punto specifico (327 motivazione) che l’annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio allorché un eventuale giudizio di rinvio non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata (cfr., Cass. pen., Sez. un., 30.10.2003, n. 45276, imp. A., Rv. n. 226100 ed altre): il che la dice lunga sul rifiuto radicale opposto in sede di legittimità all’assunto accusatorio recepito dalla Corte d’Appello circa la qualificazione della vicenda in oggetto come relativa ad un’«associazione unica» di “stampo mafioso”.

¹⁰ Corte App. Roma, sez. III, 11.9.2018, n. 10010, in www.penalecontemporaneo.it, 14.5.2019, con nota di CIPANI, *La pronuncia della Corte d’appello di Roma nel processo cd. Mafia capitale: la questione dell’applicabilità dell’art. 416-bis c.p. alle “mafie atipiche”*; per una disamina complessiva dell’iter giudiziario relativo alla vicenda in questione v. MAZZANTINI, *Il delitto di associazione di tipo mafioso alla prova delle organizzazioni criminali della “zona grigia”. Il caso di Mafia capitale*, in *Arch. pen. web*, 11.12.2019, 1 ss.

¹¹ Trib. Roma, 20.7.2017, n. 11730, in *Foro it.*, 2018, II, 176 ss., con nota di FIANDACA, *Esiste a Roma la mafia? Una questione (ancora) giuridicamente controversa*; sul punto v. anche ZUFFADA, *Per il Tribunale di Roma “Mafia capitale” non è mafia: ovvero, della controversa applicabilità dell’art. 416-bis c.p. ad associazioni criminali diverse dalle mafie “storiche”*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, n. 11, 270.

ricorso finalizzati alla esclusione di tali reati¹².

E lo ha fatto mettendo in risalto alcuni punti cardinali che meritano adeguata considerazione: a) consistenza dell'ipotesi dell'*unica* associazione mafiosa, con conseguente aggravamento dei reati-fine; cui non ha corrisposto una (ad avviso della Corte) imprescindibile a) motivazione "rafforzata", tema qui non in contestazione e che d'altronde non incide sulle conclusioni rassegnate in questa sede;

b) valutazione dell'esistenza di «disponibilità di armi», profilo che, pur probante circa l'utilizzo di violenza o minaccia, almeno a livello di tentativo, dovrebbe costituire un requisito imprescindibile del delitto di associazione mafiosa¹³, la cui esclusione, senz'altro significativa rispetto a questo peculiare associazionismo criminale, non segna tuttavia una cesura definitiva con il 'tipo delittuoso', bastando la prova (pur rigorosa) di un generale *atteggiamento di spinta aggressività* che consenta di indurre un diffuso timore incusso presso una moltitudine di individui presenti in una certa area geografica, alla strega della concussione ambientale; ovvero b1) della dimostrabilità di un giudizio di «strette relazioni con altri gruppi mafiosi», aspetto che pone invece il problema non solo dei rapporti interni e reciproci tra i due gruppi criminali che operavano nella vicenda in oggetto, ma anche del rilievo da dare ai collegamenti tra mafie "locali", anche di piccole dimensioni, "autoctone", ed i raccordi con la "casa-madre" o le organizzazioni geneticamente mafiose radicate su territori di affermazione delle compagini tradizionali;

c) la «mafiosità» dell'associazione, non coincidente con il tema della "non unicità", che avrebbe potuto difatti ipotizzarsi pure facendo riferimento a ciascuna delle due associazioni;

d) la «esteriorizzazione della forza di intimidazione», con la relativa prova di un clima frutto di una sua larga diffusione sul territorio.

Un puro tema di semantica degli elementi strutturali della fattispecie associativa.

Dunque, su tale profilo di interpretazione stretta della norma penale conviene appuntare l'attenzione.

2. L'ondivaga valutazione giudiziale della vicenda di «Mafia capitale»

Occorre subito preliminarmente osservare che l'andamento della vicenda

¹² Cass. pen., sez. VI, cit., 328.

¹³ In questi termini DE VERO, *Tutela penale dell'ordine pubblico. Itinerari ed esiti di una verifica dogmatica e politico-criminale*, Milano, 1988, 115.

processuale in esame, che risulta espressione della fase espansiva che l'applicazione della fattispecie dell'art. 416 bis ha subito negli ultimi tempi, presenta le stigmate dell'autentica disputa interpretativa, tra *ius* e *lex*¹⁴, della conformità dei testi di legge alla "determinatezza/tassatività" europea, connessa indubitabilmente alla «prevedibilità» delle decisioni giudiziali, con conseguente coinvolgimento del tema della congruità degli orientamenti all'art. 7 Cedu, anche se non espressamente richiamato dalla pronuncia della Cassazione. Caratteristica che la accomuna all'annosa questione della configurabilità del concorso eventuale in reato associativo¹⁵, pure sottoposto a giudizio di legittimità proprio sotto il profilo della accessibilità/prevedibilità di un precetto di matrice giurisprudenziale, ma anche, seppure mai esplicitamente sollevata, dell'espansione del dolo eventuale sul terreno proprio della colpa (con previsione). Con una non banale differenza: che, mentre questi ultimi due istituti risultano di schietta matrice pretoria, in assenza di una espressa definizione normativa, determinando una creazione giurisprudenziale del diritto "pura", la vicenda in esame risulta invece una surrettizia forma di aggiramento della legalità in riferimento ad una fattispecie che viceversa presenta margini di tecnicismo descrittivo non facilmente superabili in sede interpretativa.

Insomma, in questo caso ad un approdo espansivo della fattispecie sembra ostare il chiaro dispiegarsi dell'*argumentum a contrario*.

L'art. 12 disp. prel. *docet*: non si può attribuire alla legge «*altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse*».

Con uno slogan neppure troppo abusato si potrebbe affermare senza ombra di smentita che il "diritto pretorio" prevale da tempo sul "diritto normato".

L'andamento frammentario e contrastante nella valutazione del caso di «Mafia capitale», improvvidamente accostato anche alle pregresse vicende della Banda della Magliana, in una riconduzione indistinta alla categoria delle mafie romane

¹⁴ V., sia pure in un contesto argomentativo diverso, DONINI, *Iura et leges. Perché la legge non esiste senza il diritto*, in *Il pensiero, Rivista di filosofia*, 2019, LVIII, 2, 45 ss.

¹⁵ Su cui cfr. MAIELLO, *Il concorso esterno tra indeterminazione legislativa e tipizzazione giurisprudenziale*, Torino, 2019, 85 ss.; v. pure ID., *Il concorso esterno in associazione mafiosa*, in *La legislazione antimafia*, op. cit., 92 ss.; DE FRANCESCO, *Spunti sul caso Contrada*, in *Cass. pen.*, 2016, 12 ss.; DELLA RAGIONE, "Mafia capitale", cit., 9 ss.; FIANDACA, *Brevi note sulla portata della sentenza della Corte EDU (caso Contrada) in tema di concorso esterno*, in *Foro it.*, 2016, II, 742; PALAZZO, *La sentenza Contrada e i cortocircuiti della legalità*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 1066 ss.; PULITANO, *Paradossi della legalità fra Strasburgo, ermeneutica e riserva di legge*, in www.penalecontemporaneo.it, 13.7.2015.

«autoctone»¹⁶, ha fin dall'origine orientato il quadro decisorio fuori dei binari ordinari di una stima equilibrata (e specialmente) interna ai limiti strutturali della fattispecie di associazione mafiosa. In un'esaltazione dei valori socio-economici di 'lettura' della questione inerente alla gestione degli appalti pubblici nella capitale che non disdegnava di porre immediati raccordi col tema della corruzione¹⁷.

Esito già visibile dalle prime pronunce della Cassazione (le due sentenze "gemelle") intervenute in sede cautelare nel 2015¹⁸ che aprivano la disputa avallando l'iniziale inquadramento delle contestazioni nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso.

¹⁶ La storia dei tentativi mirati a dimostrare l'esistenza di compagini mafiose sul territorio di Roma e dintorni è lunga e tortuosa, ed oggi si colora del riferimento allo schema delle «mafie autoctone», i cui connotati, secondo un'interpretazione lata dei requisiti di fattispecie, tendono ad essere assimilati alla mafie "storiche". In assenza, tuttavia, di costanti socio-criminologiche con i rituali e gli atteggiamenti tipici delle mafie tradizionali e senza che si sia dimostrato – dato tra i più rilevanti, ma anche controversi – quel radicamento sul territorio che dovrebbe costituire il risultato della presa di potere locale che consenta il controllo effettivo delle attività economico-imprenditoriali e di deviazione dal corretto intervento dello Stato nella gestione dell'economia. La configurabilità della fattispecie di associazione mafiosa nella capitale fu proposta, ma non riconosciuta, nel caso della c.d. "Banda della Magliana" come stabilito dalla Corte d'assise d'appello di Roma del 6 ottobre 2000 (dep. il 12.7.2001), in *www.csm.it*; esito, quest'ultimo, che rende del tutto superfluo il riferimento effettuato a più riprese nella vicenda giudiziaria qui in commento alla figura di Carminati, come *trait d'union* con ambienti mafiosi, proprio in virtù della sua contiguità con gli esponenti della "Banda". La condanna di alcuni coimputati in quel processo con il rito abbreviato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., ha tuttavia convinto l'ufficio del pm in questa vicenda a riproporre il collegamento con il carattere mafioso, dato che la questione sarebbe «controversa negli esiti giudiziari», come rilevato sul punto da GUERINI, *Il reato di associazione di tipo mafioso nel sistema di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti*, in DELLA RAGIONE-INSOLERA-SPANGHER, *I reati in materia di stupefacenti*, Milano, 2019, 539 ss. Sul punto si v. alcune riflessioni di DELLA RAGIONE, *"Mafia capitale" e "mafia corrotta"*, cit., 3, che riporta il provvedimento del Trib. Roma, Ufficio Gip, Ordinanza 28.11.2014, n. 33, per la riproposizione della tesi dell'esistenza di una mafia romana «autoctona» e ZUFFADA, *Per il Tribunale di Roma "Mafia capitale" non è mafia*, cit., 2.

La «mafiosità derivata» sul territorio di Roma è stata più di recente riproposta in relazione ai clan operanti nel Municipio romano di Ostia, in particolare nel processo «Fasciani», inducendo la Cassazione a confermare la condanna per associazione di tipo mafioso (Cass. pen., sez. II, 29.11.2019, n. 10255, Fasciani e altri), con nota di VISCONTI, *Non basta la parola mafia: la Cassazione scolpisce il "fatto" da provare per un'applicazione ragionevole dell'art. 416 bis alle associazioni criminali autoctone*, in *www.sistemapenale.it*, 24.3.2020, 1 ss.; v. pure MANNA-DE LIA, *"Nuove mafie" e vecchie perplessità. Brevi note a margine di una recente pronuncia della Cassazione*, in *Arch. pen.*, fasc. 1, Gennaio-Aprile 2020 (Web), 20 aprile 2020, 1 ss. dove vengono citate altre pronunce, anche dei giudici di merito, per es. riguardo al processo al «clan Spada», che hanno riconosciuto l'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416 bis.1 c.p. in alcune vicende ricondotte al fenomeno dei gruppi criminali «autoctoni».

¹⁷ Sul punto v. il quadro tratteggiato da DELLA RAGIONE, *"Mafia capitale" e "mafia corrotta"*, cit., 3.

¹⁸ Su cui cfr. Cass. pen., sez. VI, 10.3.2015, n. 24535, e Cass. pen., sez. VI, 10.3.2015, n. 24536, pubblicate in *www.penalecontemporaneo.it*, 15.6.2015, con nota di VISCONTI, *A Roma una mafia c'è. E si vede...*, 1 ss.

Fin dall'inizio la vicenda sembrava amplificare e diffondere tutta la *vulgata* che andava consolidandosi in vista della propensione espansiva dell'applicazione dell'associazione mafiosa su un duplice versante: quello della progressiva deformazione degli elementi costitutivi della fattispecie collegati al perno ruotante intorno alla nozione di «metodo mafioso» e quella inerente alla replica del modello associativo di tipo mafioso alle nuove e sempre più fertili forme delle neo-mafie (straniere, autoctone, “del nord”, piccole mafie, mafie “delocalizzate” e via dicendo).

Tuttavia, già la pronuncia del Trib. di Roma del 2017¹⁹ sconfessa *in toto* questa impostazione riportando il delitto dell'art. 416 bis in un alveo più circoscritto delimitato da una restrittiva interpretazione degli elementi strutturali della fattispecie rispingendo l'attività del c.d. «Mondo di mezzo» all'associazionismo per delinquere semplice²⁰ finalizzato, mediante la distinzione in due distinte consorzierie criminali, rispettivamente, l'una, alla realizzazione di delitti-fine contro il patrimonio (principalmente usura ed estorsione), l'altra, al controllo degli appalti pubblici per le cooperative in una ramificata opera di corruzione. Negata, quindi, la natura unitaria del sodalizio che aveva costituito il fondamento per la contestazione di una complessiva associazione mafiosa che ne risultava dalla “fusione”. Il *focus* si sposta – come meglio si vedrà *infra* – sui rapporti stretti di connessione tra reati-mezzo e reati-fine anche al fine di meglio lumeggiare proprio il dispiegarsi del metodo mafioso sui limiti di estensione della fattispecie di associazione mafiosa.

Ma la vicenda non trova pace: nuovo *revirement* giurisprudenziale della Corte d'Appello, la quale, riallineandosi all'impostazione originaria tracciata dalla Cassazione in sede cautelare, riconduceva di nuovo la realtà fenomenica delle varie consorzierie protagoniste della vicenda ad un'unica associazione fusasi nel frattempo per opera dell'iniziativa, rispettivamente, dei due *leaders*, asserita “fusione” che dava vita ad un'unica associazione di tipo mafioso.

(Dis)-orientamento giudiziale che si scioglieva quindi nell'ultima tappa, costituita dalla pronuncia della Cassazione del 2019, la quale, ricondotte tutte le contestazioni al piano di attività di due distinte associazioni criminali, le ha – come visto – qualificate come “semplici” ai sensi dell'art. 416 c.p. Associazione semplice (almeno una di esse) che – va subito detto – aveva come terminale la realizzazione di

¹⁹ Trib. Roma, 20.7.2017, in www.penalecontemporaneo.it, 27.11.2017, su cui cfr. AMARELLI, *Le mafie autoctone alla prova della giurisprudenza: accordi e disaccordi sul metodo mafioso*, in *Giur. it.*, 2018, 956 ss.

²⁰ Sul punto ZUFFADA, *Per il Tribunale di Roma “Mafia capitale” non è mafia*, cit., 1 ss.

un vasto programma corruttivo²¹.

In sintesi, la contraddittorietà nella valutazione giudiziale della vicenda di “Mafia capitale”, sviluppatasi all’interno di un singolo procedimento dispiegato su più gradi di giudizio, produceva una notevole diversità di esiti decisori che rispecchiava la più generale controversia prodottasi nella giurisprudenza di legittimità sulla considerazione del metodo mafioso nella fattispecie associativa.

3. La presunta associazione «unica» di stampo mafioso

Il momento di cesura costituito dalla decisione della Corte di appello di riformare prima di tutto la pronuncia del Tribunale nella parte in cui si era ritenuto non fosse configurabile un’unica associazione criminale tra i due gruppi guidati da Carminati e Buzzi ruotava intorno a tre motivi principali: a) la creazione di un “nuovo” gruppo che aveva acquisito una propria fama; b) l’associazione, sia pure in un ambito oggettivo e soggettivo caratterizzato da una «riduzione di scala», aveva in concreto manifestato una propria capacità di intimidazione, seppur priva di esteriori atti violenti o di minaccia; c) detta manifestazione della capacità di intimidazione era stata percepita e aveva prodotto assoggettamento omertoso sul territorio di riferimento. Conclusione respinta recisamente dalla Cassazione sul piano di una mera valutazione fattuale per la diversità delle attività criminali svolte dai due gruppi: 1) sotto il profilo temporale; 2) per la totale assenza di rapporti tra i due gruppi di persone; 3) per l’assenza delle condizioni per ritenere mafiose le due associazioni in quanto non espressione delle mafie tradizionali; 4) per la circostanza che nelle attività delle cooperative, anche dopo l’inserimento di Carminati, non fosse mai stato accertato l’effettivo utilizzo strumentale dei suoi metodi intimidatori come contributo all’associazione; 5) per la circostanza che vi fosse un nucleo interno alle cooperative che operasse anche con metodiche corruttive per l’assegnazione delle commesse pubbliche ed un nucleo politico amministrativo già chiaramente asservito.

Tradotti questi dati empirico-effettuali in considerazioni prettamente giuridiche si comincia a delineare il quadro di riconduzione della vicenda fuori dalle secche di una ricostruzione connessa alla sussistenza di una sola associazione di tipo mafioso che fosse la risultante della fusione dei due gruppi originari in un’unica compagine.

²¹ V. AMARELLI-VISCONTI, *Da ‘Mafia capitale’ a ‘Capitale corrotta’. La Cassazione derubrica i fatti da associazione mafiosa unica ad associazioni per delinquere plurime*, in www.sistemapenale.it, 18.6.2020, 1 ss.

Prima di tutto, il contributo di Carminati rispetto all'associazione guidata da Buzzi, letto in direzione di una riproposizione della tesi di una «mafiosità derivata», risultava peraltro di per sé insufficiente a dimostrare la mafiosità dell'altro gruppo in cui si andava ad inserire, in assenza di prova della concreta manifestazione della capacità di intimidazione del sodalizio e del conseguente assoggettamento omertoso.

Valorizzando, inoltre, la semplice attività propria del solo Carminati verso l'altra formazione, si perviene al duplice risultato inaccettabile di richiedere, da una parte, una mera «riserva di violenza» attestatasi ad un livello solo potenziale, pure nei casi in cui le asserite condotte di intimidazione fossero state attribuite a Buzzi e, dall'altra, specialmente, di enucleare in tal modo una sorta di inammissibile e distorta «associazione unipersonale», incentrata nell'unica riconosciuta autentica carica criminale di Carminati, di nuovo conio, sganciata dalla compagine iniziale da cui proveniva il protagonista e non compenetrata nella nuova per disomogeneità di connotati. Un'associazione «di mezzo» rappresentativa dell'intero «Mondo di mezzo»²². Ciò in quanto il *pactum sceleris* tra i due protagonisti principali non crea nuovo sodalizio criminoso mafioso per «fusione» e «sommatoria» di elementi caratterizzanti il tipo, quanto piuttosto si arresta alla sporadica ed individuale messa a disposizione (vincolante?) di Carminati nell'organizzazione di Buzzi come compartecipe negli episodi di corruzione o, addirittura, come concorrente eventuale nell'associazione a delinquere finalizzata ai reati corruzione, prerogativa esclusiva della sola compagine facente capo a Buzzi, cui fornire un *quid pluris* di carica di violenza intimidatrice al fine di ottenere l'assoggettamento dei pubblici ufficiali.

Di qui l'inizio di una deriva deformante il 'tipo' associativo finalizzata alla creazione di un'autentica serie di «neologismi penalistici», sostitutivi o deformanti i requisiti di fattispecie. Sia di quella associativa, che di quella di corruzione, mediante una surrettizia ibridazione di elementi costitutivi. Sicché, da una parte, non proprio di patto sinallagmatico tra le due associazioni si dovrebbe parlare, quanto di un più limitato accordo tra i due capi dei gruppi tra di loro²³. Locuzioni a mo' di «neologismi penalistici» come «corruzione di tipo mafioso» e «riserva di violenza» malcelano, in realtà, il tentativo di rimodellare le fattispecie incriminatrici, privo di riscontri normativi e tendente ad uno scivolamento verso operazioni analogiche, condotte in violazione della riserva di legge. Peraltro, la «riserva di violenza» accessoria alla

²² Cfr. PICARELLA, *Il «mondo di mezzo». Una sfida definitoria per l'art. 416 bis c.p.*, in www.dirittopenaleuomo.org, 4.11.2020, 1 ss.

²³ Sul punto v. anche GRECO, *Mafia capitale*, cit., 110.

corruzione, nell'appena tratteggiato schema dell'associazione "unica", non sembra presentare una componente rafforzativa del sodalizio criminoso e non si comprende quale legame logico abbia con la mafiosità in termini causali. Inoltre, la mancanza di sistematicità e ripetitività costante degli episodi di intimidazione, che appaiono, invece, rapsodici, nessun contributo spiegano nella direzione della creazione di un nuovo sodalizio associativo. Insomma, tutti gli elementi della neo-formazione mafiosa unica sono reinterpretati in una "versione rattrappita": riserva di violenza, in luogo della intimidazione in atto, «prevaricazione» sostitutivo di intimidazione, possibilità di avvalimento, in termini di «idoneità di avvalersi»²⁴, invece dell'effettivo avvalersi, non stato di assoggettamento ed omertà che crea «sottomissione» ma «rifiuto di collaborare sufficientemente diffuso». Viene pure richiamata una specie di utilizzo del dolo specifico teso all'«intenzione di usare la forza intimidatrice». Come si vede, tutti i requisiti del tipo associativo mafioso vengono arretrati da aggregati effettivi ad uno stadio potenziale.

4. Il "nodo" della sussistenza del *metodo mafioso* nell'associazionismo criminale *anomalo*: le «piccole» mafie, le mafie «delocalizzate», le «nuove» mafie ed il caso "capitolino"

L'acme nell'opera di trasfigurazione in sede ermeneutica della fattispecie associativa mafiosa²⁵ in direzione espansiva rispetto all'area d'incidenza propria dell'ipotesi «semplice» si ottiene per sineddoche e metonimie. Operazione ermeneutica ancora più subdola e strisciante in quanto avviene in base ad una relazione di contiguità tra le due figure, che può nascondere gli effetti dirompenti che essa può avere per far trasmigrare la contestazione da una fattispecie all'altra. Per sineddoche, poiché si usa figuratamente una parte per il tutto («piccole» mafie per mafie «tradizionali»), la specie per il genere (le «nuove» mafie per le mafie «tradizionali»); per metonimia, perché, in modo ancor più imperscrutabile, la sostituzione di significato si materializza, invece, come una modifica qualitativa che scambia anche la causa con l'effetto e viceversa [la mafia «autoctona» (come nel caso proprio di "Mafia capitale") o «locale» (come nell'ipotesi delle cellule associative

²⁴ V. GRECO, *Mafia capitale*, cit., 118.

²⁵ In tema v., di recente, POMANTI, *La metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale*, Pisa, 2018, 43 ss.; per ulteriori spunti MUSACCHIO, *"Mafia capitale" è il simbolo delle metamorfosi mafiose*, in www.dirittopenaleuomo.org, 13.6.2020, 1 ss.

«locali» dell'ndrangheta) e la mafia tradizionale, in quanto espressione di «Mafiosità derivata» (mafie del Nord)]; ma anche riguardo ai requisiti strutturali del tipo: così l'associazione «che delinque» diviene associazione «per delinquere» – come rilevato da più parti²⁶ e nella stessa sentenza della Cassazione²⁷ il modello «puro», connaturato alla versione «semplice» di associazione, si sostituisce a quello «a struttura mista», riferito all'ipotesi associativa mafiosa –; la capacità di intimidazione arretra a sfruttamento a livello meramente potenziale della capacità intimidatrice del sodalizio²⁸, l'avvalimento degrada a semplice intenzione di avvalersi, che, scardinando la precisa sequenza causa-effetto, rende del tutto superflua la prova del nesso di derivazione con l'assoggettamento e l'omertà. Condizioni, queste ultime, che, anziché costituire l'effetto concordante di una precisa manifestazione della causalità psichica, sono illanguidite, attraverso un processo di «riduzione di scala» (specialmente per le mafie delocalizzate, comprese le «autoctone» come quella qui in esame, e le «nuove mafie»), ad un mero riflesso esterno che non si deve tradurre necessariamente nel controllo di una determinata area territoriale, e che, mediante un metodo «anticipato», «presunto», «ridotto» appunto, si traduce in mero rifiuto di collaborare con le autorità sufficientemente diffuso. Pretermesso l'assoggettamento come stato di soggezione quasi paralizzante indotto dal *metus* della coercizione derivante dall'intimidazione, esso, in questo percorso deformante, può facilmente indirizzarsi verso la semplice prova della collusione che, in assenza di una generalizzata sudditanza, ben può concretizzarsi in una commistione tra corruzione e prevaricazione come elementi sinergici della forza di intimidazione²⁹. In tal modo – come si vedrà più diffusamente *infra* – la corruzione come reato-fine del programma criminoso dell'associazione concorre a determinare il tipo delittuoso dell'art. 416 bis c.p.

Anche riguardo alla fenomenologia delle «nuove mafie», così come per le c.d. «delocalizzate»³⁰, l'effetto deformalizzante, dato che già sul piano astratto rispetto ai requisiti di fattispecie si dovrebbe escludere la riconduzione alla struttura della fattispecie mafiosa di quelle fenomenologie prive di un'effettiva attualità ed esteriorizzazione del metodo mafioso secondo le cadenze indicate in modo sufficientemente esaustivo dal 3 co. dell'art. 416 bis, si ottiene facilmente con il ricorso

²⁶ Tra i molteplici riferimenti v. VISCONTI, *A Roma una mafia c'è*, cit., 5.

²⁷ Cass. pen., sez. VI, 12.6.2020, n. 18125, cit., 282.

²⁸ Analogamente DELLA RAGIONE, «*Mafia capitale*» e «*mafia corrotta*», cit., 9.

²⁹ In tal modo v. anche GRECO, *Mafia capitale*, cit., 118.

³⁰ V. al riguardo AMARELLI, *Mafie delocalizzate: le Sezioni unite risolvono (?) il contrasto sulla configurabilità dell'art. 416 bis c.p. 'non decidendo'*, in www.sistemapenale.it, 18.11.2019, 1 ss.

a parametri di carattere sociologico-ambientale che vengono desunti più che dalle concrete attività poste in essere dai componenti del sodalizio criminoso, dall'osservazione delle caratteristiche ambientali dell'atteggiarsi del gruppo criminale in termini di presunta 'nomea' guadagnata sul territorio. Come si vede, ancora una volta, dalla valutazione delle componenti effettive a quelle solo potenziali dell'essenza della compagine associativa.

5. In particolare, la connessione teleologica tra reati-mezzo e reati-fine

Dove appare molto evidente il reale 'scollamento' con i requisiti della fattispecie di cui all'art. 416 bis è nella connessione tra reati-mezzo e reati-fine nelle rispettive ipotesi di associazione, "semplice" e "di tipo mafioso"³¹. Nella prima ipotesi, infatti, che costituisce un reato di pericolo astratto (o presunto) che si sostanzia nella mera realizzazione della condotta associativa finalizzata al compimento di una serie di reati in un indistinto programma criminoso finale, il novero dei reati-fine resta – per così dire – 'aperto' e non concorre a delineare il tipo "associativo" posto che si rimane attestati in una dimensione di offesa presunta o astratta all'ordine pubblico materiale per aver partecipato ad una minima struttura organizzativa. Organizzazione fatta di uomini e mezzi, che è punibile, perché tipica, di per sé, autonomamente dalle caratteristiche dei reati-fine. Circostanza, quest'ultima, confermata dalla presenza nel 1 co. dell'art. 416 della locuzione «*per ciò solo*», riferita in particolare ai promotori³², che rende inconfidente l'attuazione del programma criminoso dei reati-fine³³. Se è pur vero che è necessaria la rilevanza probatoria della generica realizzazione dei singoli delitti-fine in connessione con l'accertamento della sussistenza dell'associazione a delinquere, è, però, altrettanto indubbio che la 'descrizione' per specifiche figure dei reati-scopo da realizzare non è indispensabile al fine dell'esistenza dell'associazione stessa. La pericolosità della associazione rimane astratta circa la effettiva realizzazione dei delitti-scopo, nel senso che questi non vanno individuati in modo specifico.

Viceversa, nel rapporto da *genus a species* che lega le due fattispecie associative

³¹ Sui reciproci rapporti tra fattispecie associative si rinvia a quanto osservato, *amplius*, in MEZZETTI, *Il concorso (formale?) tra fattispecie associative*, in *Studi in onore di Franco Coppi*, vol. I, Torino, 2011, 227 ss.

³² Come potrebbero essere considerati, nel caso di specie, sia Carminati che Buzzi, per la posizione di preminenza ed iniziativa rispettivamente occupata nelle reciproche organizzazioni criminali.

³³ Sul punto si rinvia alle considerazioni già svolte in MEZZETTI, *I reati contro l'ordine pubblico*, in *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, cur. FIORELLA, 3^a ed., Torino, 2019, 510.

in esame, quella di tipo mafioso si caratterizza letteralmente come reato di *pericolo concreto indotto da evento naturalistico (intermedio)*³⁴. Nel senso che l'ipotesi delittuosa di tipo mafioso, come reato plurioffensivo ovvero a "lesione progressiva" lede, in modo effettivo, in prima battuta, la libertà morale dei singoli individui soggetti agli effetti costrittivi della forza intimidatrice, che si traducono in assoggettamento ed omertà (evento naturalistico di "transito" nella struttura della fattispecie), ed in seconda, mette (concretamente) in pericolo l'ordine pubblico materiale, in quanto, per la creazione di questa situazione, il giudice deve necessariamente accertare l'esistenza del prodotto del *metus* derivante dalla forza intimidatrice del sodalizio criminoso.

Se ne deduce che, per poter individuare lo stretto rapporto di causa-effetto tra le due componenti citate (uso del metodo mafioso e messa in pericolo concreto dell'ordine pubblico materiale), occorre "descrivere" in modo accurato la serie dei delitti-scopo per poi inferirne la sussistenza dei tipici elementi dell'associazione mafiosa. Occorre, pertanto, procedere mediante un modello che potrebbe essere denominato "a *tipizzazione invertita*", esclusivamente riferibile alla fattispecie mafiosa e non a quella semplice, la quale ultima prescinde dalla prova di tale collegamento, secondo il quale lo scrutinio degli elementi strutturali dell'associazione di tipo mafioso va condotto con metodo deduttivo 'a risalire' muovendo dal novero dei reati-scopo. In altri termini, tenuto conto delle tassative indicazioni contenute nel 3 co. dell'art. 416, che segnalano quali terminali di offesa all'ordine pubblico si possono produrre, anche in relazione ad attività lecite nondimeno 'inquinata' dal metodo mafioso, solo la realizzazione di precise tipologie di reati congruenti con tale schema possono essere messe in relazione diretta e consequenziale con l'uso del metodo mafioso. E tra queste certamente con difficoltà le ipotesi di corruzione³⁵ e tutte le fattispecie di reato che siano il risultato di una libera e non coartata adesione al

³⁴ Si sviluppa qui una tesi già espressa a livello istituzionale in MEZZETTI, *I reati contro l'ordine pubblico*, op. cit., 518. Sul punto si v. pure le considerazioni di TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, 2015, 123 ss. In dottrina, riferimenti anche in POMANTI, *Alle "origini" della fattispecie*, cit., 4 s.

³⁵ Sul punto si v. anche quanto osservato da FIANDACA, *Mafia capitale: metodo mafioso e metodo corruttivo non vanno sovrapposti*, in *Foro it.*, (Web), 26.6.2020. In modo simile POMANTI, *Alle "origini" della fattispecie*, cit., 7, mette in luce in tal caso «una *deriva* che non convince, proprio perché fondata sulla realizzazione dell'intimidazione attraverso la corruzione ("il ricorso sempre più frequente a mezzi diversi dalla violenza, a cominciare dalla corruzione"), strutturalmente caratterizzata dalla parità tra le parti». In una prospettiva contraria si pongono, invece, PIGNATONE-PRESTIPINO, *Le mafie su Roma, la mafia di Roma*, in CICONTE-FORGIONE-SALES (cur.), *Atlante delle mafie. Storia, economia, società, cultura*, vol. III, Soveria Mannelli (Cz), 2015, 95 ss.

proposito criminoso altrui. Che implica collusione, nel *pactum sceleris*, e giammai assoggettamento a seguito di intimidazione.

Lo ‘scambio’ tra fattispecie associative, da semplice a mafiosa, ha trovato una chiave di lettura in una presunta «processualizzazione delle categorie del diritto penale sostanziale»³⁶, sublimazione efficace mediante l’uso di un termine vagamente aulico, in quanto richiamante anche la giurisdizionalizzazione dell’accertamento delle responsabilità in senso garantista, che va invece declinato secondo una più realistica (e brutale) necessità di deterrenza del messaggio normativo-penale. Esigenza che si realizza attraverso un inasprimento del carico sanzionatorio ed un’incontrollata espansione delle misure cautelari e dell’impiego degli strumenti di acquisizione della prova. Effetto ottenuto prima di tutto piegando la valenza semantica da assegnare, in particolare, alla locuzione «*si avvalgono*» ad una linea interpretativa statica e meramente potenziale al fine di ottenere un arretramento rispetto alla forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo³⁷.

6. Morale finale: da «Mafia capitale» a “Roma capitale corrotta”

Nel passaggio dal c.d. «mondo di mezzo» alle «due» associazioni criminali «semplici», si dipana la vicenda verso l’esclusione del metodo mafioso nel procedimento in oggetto; in considerazione della necessità di restituire sostanza alla forza di intimidazione che si accerti sia manifestata in concreto, e non solo in termini “potenziali”. Eucleando con precisione l’oggetto del controllo, la dimensione soggettiva dei controllati e perfino la possibilità di controllare una porzione dello spazio territoriale ovvero solamente di alcune delle attività³⁸. Sicché, risulta impervio dimostrare, secondo il modello più sopra evidenziato della “tipizzazione invertita”, l’esistenza della fattispecie mafiosa allorché i reati-fine siano costituiti da fatti di corruzione o alcuni reati contro il patrimonio come l’usura, contestati in questa circostanza. La ‘risalita’ al reato-mezzo associativo mafioso non è, infatti, consentita

³⁶ Su cui v., tra gli altri, DELLA RAGIONE, “*Mafia capitale*” e “*mafia corrotta*”, cit., 13; più in generale sul tema cfr. GARGANI, *Processualizzazione del fatto e strumenti di garanzia: la prova della tipicità “oltre ogni ragionevole dubbio”*, in *Leg. pen.*, 2013, 839 ss.

³⁷ In tal senso cfr. APOLLONIO, *Rilievi critici sulle pronunce di “mafia capitale”: tra l’emersione di nuovi paradigmi e il consolidamento nel sistema di una mafia soltanto giuridica*, in *Cass. pen.*, 2016, 125.

³⁸ Per alcuni passaggi della motivazione in tal senso cfr. Cass. pen., sez. VI, 12.6.2020, n. 18125-20, cit., 287.

nel caso di fattispecie plurisoggettiva bilaterale, come la corruzione, se esso si fonda su intimidazione e conseguente assoggettamento, dal momento che questa sequenza è totalmente incompatibile sul piano logico con una figura di reato che, appunto, richiede la collusione, il *pactum sceleris* tra i protagonisti. Allo stesso modo problematico risulta ricondurre un reato-fine contro il patrimonio come l'usura, che richiede la cooperazione della vittima, non necessariamente frutto della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, al reato-mezzo associativo mafioso. In realtà si manifesta una concreta realizzazione del piano criminoso con l'esecuzione dei reati di corruzione, da una parte, e contro il patrimonio, dall'altra, solo se ricondotti ad una criticabile «riduzione di scala» dell'operatività ed accertamento della fattispecie associativa che, superando il contesto della mafia «storica», è – per usare le parole della Cassazione nel procedimento in esame – «capace di porsi in relazione con le peculiarità dello specifico fenomeno criminale, con le condizioni socio-culturali dei destinatari, con le peculiarità dei territori, delle attività controllate ed in ragione delle quali la forza di intimidazione si manifesta»³⁹.

Se, dunque, l'ipotesi associativa dell'art. 416 bis c.p. si pone come *norma speciale* rispetto all'ipotesi generale della disposizione precedente, perché rispetto al nucleo comune della partecipazione all'organizzazione aggiunge una serie di elementi strutturali relativi al «tipo mafioso», secondo le cadenze del 3 co. della norma incriminatrice stessa, l'impiego di elementi normativi socio-valutativi come l'avvalimento, la forza di intimidazione del vincolo associativo, nonché la condizione di assoggettamento ed omertà che ne conseguono, ovvero il controllo delle attività economiche come l'impedimento od ostacolo del libero esercizio del voto ecc. non può condurre alla conclusione che essi possano essere considerati alla stregua di elementi geneticamente vaghi e malleabili in quanto normativi. In altri termini, l'impiego di elementi socio-valutativi nella fattispecie non si presta automaticamente ad un loro utilizzo in modo talmente lato da scivolare nell'interpretazione analogica. Creatrice di figure di nuovo conio. Se i concetti normativi possono essere spesso indeterminati, tanto che paiono suscettibili di ampia valutazione discrezionale da parte del giudice come i concetti giuridici «normativi» *in senso stretto*, non così si può dire dei concetti giuridici *descrittivi*, come quelli inerenti a connotati in qualche modo percepibili come la forza di intimidazione, la condizione di assoggettamento e simili che, in quanto accadimenti esterni suscettibili di verifica più o meno concreta,

³⁹ Cass. pen., sez. VI, 12.6.2020, n. 18125-20, cit., 287 s.

non si prestano di per sé ad una loro valutazione mediante integrazione analogica⁴⁰.

Proprio la 'specie' dei reati-fine, principalmente di corruzione e contro il patrimonio, con l'eccezione, forse, dell'estorsione, che però risulta, in questa vicenda, non di sistematica realizzazione, dimostra come solo una fattispecie di mezzo (strumentale) 'aperta' come l'associazione per delinquere semplice, in modo parallelo tra le due distinte compagini criminali, potesse fare da prodromo alla realizzazione del programma criminoso in concreto verificatosi. Senza poter tralasciare, in via di principio, anche la possibilità della sussistenza di un concorso di persone nella continuazione dei reati-fine.

Da escludere, viceversa, per l'intima connessione tra reato-mezzo e reati-fine richiesta dalla peculiare conformazione a 'tipizzazione ristretta' propria dell'associazione mafiosa, la fattispecie ai sensi dell'art. 416 bis c.p. allorché il programma criminoso si dipani attraverso la commissione di tipologie di reati che non possano costituire il risultato 'tipico', congruente logicamente, del pieno dispiegarsi del metodo mafioso.

⁴⁰ Secondo le indicazioni di ENGISCH, *Introduzione al pensiero giuridico*, cur. BARATTA, Milano, 1970, 172 ss.; ID., *Logische Studien zur Gesetzesanwendung*, Heidelberg, 1963, 41; si v. anche HENKEL, *Recht und Individualität*, Berlin, 1958, 24 ss.